

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 15 Giugno 2020

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott.ssa Patrizia Carra  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

## CIRCOLARE N. 42-2020

### Approfondimento

#### **Oggetto: Contributo a fondo perduto Covid-19**

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'art. 25 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile.

#### **A. Soggetti beneficiari**

Il contributo spetta ai titolari di:

- reddito d'impresa;
- reddito di lavoro autonomo.

#### **Il contributo non spetta, tra l'altro:**

- ai soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica;
- alle holding industriali;
- ai soggetti che hanno diritto di percepire l'indennità di 600/1.000 euro (iscritti alla Gestione Separata I.N.P.S.);
- ai professionisti iscritti alle Casse private (ingegneri, avvocati, commercialisti ecc.);
- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30.4.2020.

#### **B. Requisiti**

Il contributo spetta ai soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- i ricavi/compensi 2019 non sono stati superiori a 5 milioni di Euro;
- il fatturato/corrispettivi di Aprile 2020 è stato inferiore ai 2/3 del fatturato di Aprile 2019.

##### **1. Primo requisito: Limite di 5 milioni**

- a. Per calcolare il limite è necessario considerare i ricavi delle vendite per le imprese e i compensi incassati per i lavoratori autonomi.
- b. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i ricavi e i compensi sono quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail info@sgbstudio.it  
Web www.sgbstudio.it

relativa al 2019, mentre per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" di due anni, occorre fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 Maggio 2020). Al fine di agevolare i contribuenti, le istruzioni al modello di istanza indicano i campi da considerare per assumere i valori.

<b>Modello dichiarativo</b>	<b>Ricavi/compensi</b>	<b>Regime</b>	<b>Campi di riferimento</b>
Persone fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2 col. 2
	Compensi		RE2 col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime forfetario L. 140/2014	Da LM22 a LM27 col. 3
		Regime D.L. 98/2011	LM2
Società di persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2 col. 5
	Compensi		RE2
Società di capitali (SC)	Ricavi		RS107 col. 2
Enti non commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2 col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4 col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

## 2. Secondo requisito

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019;
- inizio dell'attività a partire dal 1° Gennaio 2019;

- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione), il cui stato di emergenza era in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).  
L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

**a. Fatturato e corrispettivi del mese di Aprile 2020 e Aprile 2019**

- Occorre fare riferimento alle operazioni effettuate in tale mese vale a dire alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **che hanno concorso alla liquidazione IVA del mese**, al netto delle note di accredito datate nel mese stesso.
- In particolare occorre rispettare le seguenti indicazioni:
  - devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di Aprile;
  - occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione Aprile, anche se rettificano operazioni di mesi precedenti;
  - concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  - gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate nel mese di Aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione.

**b. Inizio dell'attività dal 1° Gennaio 2019**

- L'attività non deve essere iniziata dopo il 30 Aprile 2020.
- Per stabilire il superamento o meno del limite di 5 milioni non deve essere effettuato alcun ragguglio ad anno dei ricavi/compensi.
- Mancano istruzioni che forniscano precise indicazioni sui criteri per individuare il momento di inizio dell'attività.  
Per le società di capitali si può ritenere la data di stipulazione dell'atto costitutivo, mentre per gli altri soggetti si può fare riferimento alla dichiarazione iniziale IVA.
- Per questi soggetti il contributo va calcolato con un criterio particolare di cui si dirà oltre.

**c. Domicilio fiscale o sede operativa in un comune colpito da eventi calamitosi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31.1.2020**

- Per la regione Emilia-Romagna sono citati gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 e i comuni colpiti dagli stessi che sono:

- per la provincia di Reggio Emilia: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo;
  - per la provincia di Modena: Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera.
- Per questi soggetti il contributo spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato.

### **C. Determinazione del contributo**

1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.
2. Le percentuali previste sono le seguenti:
  - 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  - 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
  - 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. Per i soggetti che:
  - hanno iniziato l'attività tra Gennaio e Aprile 2019;
  - hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 Gennaio 2020;

il contributo va calcolato come segue:

- a. se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa (cioè il dato 2020 è inferiore al dato 2019), a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale di cui al precedente punto 2. in base allo scaglione di ricavi/compensi 2019. Se il risultato è inferiore all'importo minimo, spetta comunque il contributo minimo;
  - b. se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta il contributo minimo.
4. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta il contributo minimo.

### **D. Irrilevanza fiscale del contributo**

Il contributo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte dirette né l'imponibile ai fini IRAP.

## **E. Istanza**

1. Il contributo va richiesto all’Agenzia delle Entrate con istanza da presentare in via telematica su un apposito modello reperibile sul sito internet dell’Agenzia.
2. L’istanza va presentata tassativamente **dal 15 Giugno al 13 Agosto** prossimi.  
Fino a quando l’istanza non viene accolta, è possibile sostituirla con un’altra.
3. **Ammontare del contributo non superiore a 150.000 euro**
  - a. L’istanza può essere trasmessa, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF):
    - mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso il quale sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Con questo canale si possono trasmettere anche più istanze;
    - utilizzando una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “*Fatture e Corrispettivi*”. Con questa procedura si può trasmettere solo un’istanza per volta.
  - b. Nel caso in cui il contribuente si avvalga di un intermediario:
    - questi può essere già stato preventivamente delegato dallo stesso all’utilizzo del *Cassetto fiscale* o al *Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*. In questo caso dovrà indicare nell’istanza solo il suo codice fiscale;
    - se, invece, la delega riguarda solo la presentazione dell’istanza di cui si tratta, l’intermediario dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione di averla ricevuta.
  - c. In questo caso non deve essere compilato il quadro A contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini antimafia.
4. **Ammontare del contributo superiore a 150.000 euro**  
L’istanza, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini antimafia, deve essere predisposta in formato PDF, firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it)
5. Se i controlli formali sono negativi, viene rilasciata una “*ricevuta di scarto*”. Se i controlli sono positivi, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “*presa in carico*” dell’istanza.  
Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di “*presa in carico*”, previo controlli formali più approfonditi (es. correttezza del codice fiscale, intestazione o cointestazione dell’iban al contribuente istante ecc.) l’Agenzia delle Entrate emette:
  - in caso di esito negativo, una “*ricevuta di scarto*”;

- in caso di esito positivo, una ricevuta di “accoglimento” dell’istanza e mandato ad accreditare il contributo sul conto corrente corrispondente all’iban indicato. A questo punto non si possono più inviare istanze sostitutive.

Tutte le ricevute sono inviate via PEC al contribuente e messe a disposizione dello stesso nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii telematici” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).

#### 6. **Compilazione dell’istanza**

In relazione alla compilazione dell’istanza, che non presenta particolari difficoltà, si segnala quanto segue:

- a. va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica o società);
- b. la casella “Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020” va barrata per indicare che il richiedente non è un soggetto cui non spetta il contributo secondo quanto scritto al precedente paragrafo A.;
- c. nell’”Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice fiscale dell’intermediario il quale deve anche apporre la propria sottoscrizione ove non abbia ricevuto deleghe per accedere al Cassetto fiscale o per il servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, ma riceva solo una delega ad hoc per trasmettere la presente istanza;
- d. nel caso di contributo di importo superiore ad Euro 150.000, il contribuente persona fisica ovvero il rappresentante legale della società, mediante la compilazione del Quadro A, rilascia le seguenti dichiarazioni:
  - di essere iscritto nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose di cui all’art. 1, comma 52 della L. 6.11.2012 n. 190;

ovvero

  - di non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia e che non lo sono i soggetti sotto indicati (con i relativi codici di qualifica):
    1. Titolare dell’impresa individuale
    2. Direttore tecnico
    3. Rappresentante legale di società di capitali
    4. Componente l’organo di amministrazione della società di capitali
    5. Consorziato
    6. Socio unico o socio di maggioranza in caso di società di capitali con numero di soci non superiore a 4

6. Socio di società di persone
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco unico
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Per ciascuno dei soggetti sopra indicati va compilato un rigo distinto.

Oltre ai soggetti sopra indicati vanno anche indicati (codice fiscale) i loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari, vanno compilati più righe, indicando per ogni rigo, oltre al codice fiscale del soggetto di cui si tratta, il codice fiscale del familiare.

#### **F. Erogazione del contributo**

1. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.
2. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza viene scartata.
3. All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione. In particolare, al link "Consultazione esito", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

#### **G. Controlli**

Qualora dai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, emerga che il contributo non era dovuto in tutto o in parte, anche a seguito dei riscontri di regolarità antimafia, lo stesso viene recuperato e si applicano:

1. la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del contributo stesso;
2. la sanzione penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter del codice penale che prevede alternativamente:
  - a. la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

- 
- b. nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

**Per chi volesse avvalersi dello Studio per la compilazione e l'invio dell'istanza, il compenso è di Euro 200,00**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

***SGB & Partners - Commercialisti***